

Reiterata tardiva approvazione dei documenti di bilancio: grave vulnus al regolare ciclo di bilancio

Scritto da Interdata Cuzzola | 27/09/2021

La reiterata tardiva approvazione dei documenti di bilancio rappresenta un grave *vulnus* al regolare ciclo di bilancio: è quanto ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, nella recente delib. n. 173/2021/PRSP, depositata lo scorso 23 settembre.

I giudici, in particolare, hanno rammentato che l'art. 9, comma 1-*quinquies*, del D.L. n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 160/2016, e s.m.i. stabilisce il divieto per gli Enti territoriali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.

Il suddetto divieto legale di assunzione riguarda sia le assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, sia la stipula di *"contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi"*.

Nell'occasione la Corte ha anche ricordato l'importanza della correttezza dei flussi informativi nella BDAP e nelle altre banche dati pubbliche, all'uopo sottolineando che non si tratta di meri adempimenti a fini statistici in quanto, come pure evidenziato dalla Sezione delle Autonomie, secondo cui *"tali banche dati - per la realizzazione e la manutenzione delle quali si impiegano ingenti risorse - sono strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica e le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria"* (deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR).